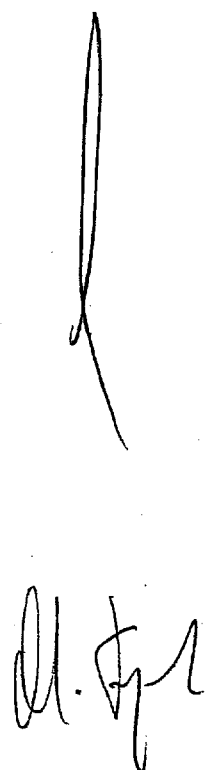


nella sentenza impugnata che l'oggetto deliberativo non riguardava l'esecuzione dell'attentato in danno del dott. Falcone (al riguardo "essendo sufficiente al Riina anche una consultazione", secondo l'enunciazione postulata in evidente disapplicazione dei principi in materia di concorso morale); - per la riunione del 1° febbraio 1992 (ricostruita attraverso il "recupero" delle dichiarazioni di Leonardo Messina) rileva - per connessa impossibilità di partecipazione - che l'Agate era stato arrestato poco dopo la mezzanotte del 31 gennaio 1992; - la dimostrazione del coinvolgimento concorsuale dei rappresentanti provinciali è risultata fondata sostanzialmente sul solo valorizzato riscontro del contributo materiale del "catanese Rampulla"; - la stessa attribuzione della qualità di "gestore di fatto" della provincia trapanese denota il mero rilievo congetturale; - né rileva il ritenuto sostegno della "missione romana", rivelato dal Sinacori, essendo incerta la finalità all'epoca perseguita, dal momento che lo stesso Riina provvide a richiamare in Sicilia gli affiliati che ne erano stati incaricati (né essendo riferibili ad ipotesi di rilevante concorso morale nella strage successivamente programmata i



riscontri della fornita disponibilità del Sinacori e dell'offerta utilizzazione dell'appartamento di Roma); - d'altra parte, la frase percepita dal Drago ("satò Paluzzo", così denominato, secondo la valutazione della sentenza impugnata, il dott. Borsellino), pronunciata dall'Agate nel carcere di Palermo nel momento dell'esplosione dell'ordigno che provocò appunto la strage di via D'Amelio, non denota la conoscenza preventiva delle modalità della sua esecuzione (né può essere, tanto meno, estesa a significare la stessa conoscenza per le modalità di esecuzione del progetto di eliminazione del dott. Falcone, essendo peraltro incontestabile la valenza dell'alibi logico fornito in ordine alla contestuale visita dei familiari <sup>[dell'Agate]</sup> nel carcere di Palermo, effettuata proprio il giorno della strage). Lo stesso difensore ha ribadito, nella discussione dibattimentale, tale articolata prospettazione dell'addotta illegittimità dell'affermazione di colpevolezza, aggiungendo che: neppure è stata individuata la sussistenza di un valido movente specifico (tale non essendo la condivisione del disegno criminoso a ragione dell'esito sfavorevole del "maxiprocesso"); l'interesse per la "missione romana" (organizzata

per l'individuazione di obiettivi di diversa natura) al più rileva per la dimostrazione di sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis C.P.; il richiamo alla frase "satò Paluzzo" è ormai inconferente a seguito della assoluzione dell'Agate, in sede di merito, per i reati connessi alla strage di Via D'Amelio, alla cui conoscenza era propriamente riferibile.

E, tuttavia, la complessiva censura risulta infondata. In conformità della premessa di ordine generale sull'ambito di condivisa applicazione dei principi desumibili dalla sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, rileva preliminarmente che il ruolo di rappresentanza della Provincia di Trapani, seppure ritenuto in termini di gestione di fatto, è stato correttamente configurato sulla base di molteplici convergenti chiamate in correità, esaminate esaurientemente e considerate correttamente secondo i noti principi di valutazione probatoria, più volte richiamati; per modo che le contestazioni difensive del ricorrente al riguardo non comportano risultati di adeguata confutazione della loro portata e di negazione di esistenza della Commissione regionale, della quale si sono già ricostruite la consistenza

strutturale, la competenza deliberativa e la riferibilità collegiale delle decisioni assunte ai suoi componenti, seppure col rispetto delle regole della nuova prassi di peculiare segretezza. Sicchè la comprovata titolarità gestionale della provincia trapanese integra, a carico dell'Agate, un consistente indizio di colpevolezza in ordine al contestato profilo di responsabilità a titolo di concorso morale per connessa rilevante posizione di mandante della strage. Nella situazione specifica dell'imputato il circuito indiziario resta poi saldato e definito, in termini di piena rilevanza probatoria, dai riscontri acquisiti, sempre attraverso dichiarazioni collaborative correttamente valutate, sull'evidente protagonismo della provincia rappresentata nell'espletamento della "missione romana" (concretamente emergente dalle stesse ammissioni difensive), riguardante una iniziativa non soltanto propedeutica, ma chiaramente finalizzata all'attuazione di un ampio progetto stragistico, oltre che sulla partecipazione alla riunione indicata dal Sinacori come effettuata a Castelvetro. E, d'altra parte, la compenetrazione informativa sulle previste modalità dell'esecuzione dell'eliminazione del



dott. Falcone, concordemente riferita ad un risalente obiettivo esistenziale di Cosa Nostra, trova significativo riscontro nella immediata reazione verbale ("satò Paluzzo") all'esplosione percepita in occasione della strage di via D'Amelio: laddove prende logico rilievo la consapevolezza dell'imputato delle modalità esecutive della eliminazione prevista dei magistrati istituzionalmente impegnati - il Borsellino e, in precedenza, il Falcone - a contrastare, con risultati di peculiare efficacia, le iniziative ed i programmi criminosi di Cosa Nostra (si intende che, in tal modo, l'imputato dimostrava di aver avuto cognizione e, quindi, di aver condiviso le stesse modalità stragistiche dell'esecuzione dell'attentato, non rilevando - data la diversità delle situazioni processuali - se e per quale ragione lo stesso elemento indiziario sia stato svalutato nelle decisioni assunte, in sede di merito, per i reati connessi all'eliminazione del dott. Borsellino).

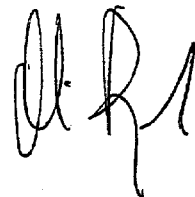
Il procedimento argomentativo della sentenza impugnata risulta <sup>così</sup> immune dai vizi denunciati, per quanto dallo stesso circuito probatorio valorizzato - non fondato

esclusivamente, come detto, sul rilievo "di per sé" della titolarità gestionale della provincia di Trapani - si desuma individuata anche la sussistenza del valido movente soggettivo di pervenire, *nell'ambito della* Commissione regionale, a garantire la preordinazione dei "delitti eccellenti" alla realizzazione di interessi comuni e preminenti del contesto associativo generale: è, pertanto, coerente e legittima la ritenuta sussistenza degli estremi del contestato concorso morale dell'Agate.

E, per le stesse ragioni, risultano destituite di fondamento le analoghe doglianze proposte con l'altro ricorso in esame, in ordine a violazione (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110-416 bis - 422 c.p. e 192-546 lett. a) C.P.P., nei vari profili adottati. Così:

- 1) ben vero essendo che la nuova prassi di segretezza e compartimentazione frazionata delle riunioni collegiali, introdotta per impulso organizzativo del Riina, ha modificato la modalità attuativa della regola della collegialità deliberativa dei "delitti eccellenti" fino a configurare una situazione decisionale egemone dello stesso Riina e del gruppo di stretta

osservanza corleonese, rileva che tuttavia l'opzione della collegialità era stata preservata e valeva ad integrare i presupposti del concorso morale nei reati associativi, se corroborata da riscontri di realizzate consultazione e informazione dei titolari dei mandamenti e delle provincie assenti o detenuti, anche attraverso conferme indirette di contributi operativi, ovvero di concreta adesione alle iniziative criminose programmate nei rilevanti termini di rafforzamento del correlativo disegno; 2) conseguentemente non rileva il mancato accertamento di contributi esecutivi effettivi da parte di affiliati della provincia di Trapani, essendo già rilevanti i valorizzati riscontri del protagonismo e della conoscenza delle modalità stragistiche dimostrate dall'Agate, che rendono irrilevante ed ininfluyente la dedotta contraddizione "di fondo" delle dichiarazioni collaborative di lasciare insoluta la questione che, "mentre ad Enna, già il 1° febbraio, la Commissione regionale decide di uccidere il giudice Falcone, in casa Guddo, a metà febbraio, Riina ed il suo direttorio devono ancora porre le basi ideologiche della nuova strategia stragista"; 3) le altre questioni di merito trovano puntuale e



coerente soluzione nel ragionamento motivazionale della sentenza impugnata (così: è rimasto definito il ruolo preminente svolto dall'Agate nell'ambito della provincia trapanese; il Sinacori ha puntualmente ricostruito l'ambito deliberativo della riunione di Castelvetro, tenutasi in ottobre-novembre 1991, alla quale ha partecipato l'imputato, così contribuendo a rafforzare, anche col conseguente apporto concreto alla "missione romana", la determinazione volitiva del complessivo programma criminoso; la frase "Satò Paluzzo" denota piena consapevolezza di previste modalità esecutive di reati con effetti stragistici; è ben chiara l'oggettiva inconsistenza della inconsapevolezza ricollegata ad addotta casualità della coincidenza della visita dei familiari); 4) in tal modo non risultano violati i principi che disciplinano la materia dell'associazione criminosa e del concorso di persone nel reato; 5) la prova della ricevuta informazione dell'Agate, nonostante lo stato di detenzione, risulta realizzata "ex se" dai considerati elementi probatori confermativi; 6) le dichiarazioni collaborative sono state valutate, secondo i criteri premessi, in corretta applicazione delle regole processuali relative; 7)

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or initials, is located on the right side of the page. It consists of a long vertical stroke with a hook at the bottom, and a series of loops and strokes below it.



è destituita di fondamento (oltre che caratterizzata da sostanziale connotazione fattuale) la dedotta violazione dell'art. 62 bis C.P., essendo stato il regime sanzionatorio incensurabilmente commisurato alle emergenze di oggettiva e soggettiva gravità dei reati, che hanno comportato legittimi effetti di esclusione delle invocate circostanze attenuanti. E, pertanto, anche le ulteriori censure restano disattese in quanto infondate (né a diversa valutazione si perviene dalla considerazione delle questioni articolate nella discussione difensiva dibattimentale, con particolare riferimento alla prospettazione della "variabilità" degli obiettivi della strategia stragista, ancora persistente al momento della riunione di Castelvetro e della "missione romana": è argomento, infatti, che serve anche a fondare la diversa prospettazione di una effettiva ed assoluta adesione alla strategia criminosa da parte dell'imputato, che tale variabilità era stato in grado di valutare e, con la disponibilità operativa fornita, rendeva anche evidente il suo adeguamento alle "variabili" che si potessero determinare, tanto più essendosi poi evidenziati i riscontri probatori del concorso morale nei reati

A handwritten signature, possibly reading 'M. G. 1', is located at the bottom right of the page. To its left is a long, thin, slightly wavy vertical line drawn in ink.

connessi alla strage di Capaci).

E', invece, fondato il motivo relativo a violazione della disciplina di cui all'art. 116 C.P. e ad omessa motivazione in ordine alla proposta questione, convalidato con argomentazione di collegamento della iniziale adesione al progetto di eliminazione del dott. Falcone, essendo mancata la dimostrazione probatoria che sin dalla riunione di Castelvetro ne fosse postulata la realizzazione con le modalità della strage poi attuata. Rileva, infatti, che al riguardo la sentenza impugnata ha omissa la disamina e la deliberazione della questione, che neppure possono ritenersi implicitamente assorbite nel procedimento motivazionale esplicitato e già riportato.

Conseguentemente restano disattesi tutti gli altri motivi (in relazione ai quali il gravame dell'Agate va rigettato), ma la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione di applicabilità della previsione di cui all'art. 116 C.P., in relazione alla quale il giudice del disposto rinvio dovrà procedere all'esame omissa della Corte di merito, con esercizio di ogni facoltà e della libera valutazione correlative, per ogni conseguente effetto anche ai fini di

A handwritten signature, possibly "M. G. 1", is located at the bottom right of the page. Above it is a long, vertical, slightly wavy line, likely a decorative flourish or a checkmark.

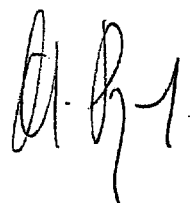

determinazione del regime sanzionatorio.

**31 - MADONIA GIUSEPPE.**

All'imputato è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per il ritenuto concorso morale nei reati contestati in conseguenza della ritenuta titolarità della rappresentanza della provincia di Caltanissetta e, quindi, della sua posizione di mandante (all'esito del giudizio di primo grado erano stati avvalorati i riferimenti accusatori desumibili dalle dichiarazioni collaborative, essendosi tenuto conto che i riscontri dei tabulati telefonici relativi all'utenza cellulare utilizzata dal Madonia ne avevano evidenziato la presenza in territorio siciliano in periodi coincidenti con la deliberazione della strage e con l'espletamento di importanti iniziative preparatorie ed esecutive). A confutazione delle doglianze dell'impugnazione si è considerato, infatti, che: - sono poi risultate le rilevanti precisazioni collaborative fornite dal Brusca e da Angelo Siino; - è pienamente attendibile il riferimento di Leonardo Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992; - convergenti dichiarazioni collaborative individuano sia la rilevante posizione di vertice nella provincia di Caltanissetta dopo l'omicidio mafioso di Giuseppe

Di Cristina, sia il concreto espletamento della relativa rappresentanza e della frequente presenza in territorio siciliano, nonostante la latitanza vissuta nelle province di Vicenza e di Massa; - è risultata dimostrata la diretta disponibilità dell'utenza cellulare, i cui tabulati sono stati acquisiti con provvedimento legittimamente motivato; - sono rimasti evidenziati i concreti interessi dell'imputato nella gestione illecita degli appalti; - gli estremi rilevanti del concorso morale si ricollegano ai riscontri di connesso contributo rafforzativo delle determinazioni criminose del Riina.

Il ricorso propone anche questioni che risultano destituite di fondamento, in riferimento a: - mancata assunzione di prove decisive in relazione ad escussioni testimoniali richieste ai sensi dell'art. 195 c.p.p. (ma la sentenza impugnata rende ineccepibile ragione della negata applicazione della disciplina invocata anche in riferimento ad incensurabile discrezionale valutazione - congruamente motivata - dell'inutilità decisionale degli ulteriori incombenti istruttori); - violazione della disciplina di cui all'art. 266 C.P.P. (e connesse carenze motivazionali), risultando confermata la



corrispondente valutazione negativa della Corte di merito ai principi desumibili da Cass. Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 16, Tammaro, e Sez. Un., 13 luglio 1998 n. 21, Gallieri, attraverso la riscontrata sussistenza di un supporto motivazionale adeguato (per quanto conciso) a giustificazione del provvedimento in riferimento alla prevalente ragione di interesse pubblico di perseguire i gravi reati ipotizzati.

E propone questioni (violazione della disciplina di cui all'art. 116 C.P. e carenze motivazionali del diniego delle circostanze attenuanti generiche), assorbite dalla valutazione di fondatezza, che verrà esplicitata per gli altri motivi di gravame.

Sono, infatti, fondati i motivi che prospettano violazioni (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P. ed all'art. 110 C.P. (con particolare riferimento alla commissione dei reati-satellite). Si sostiene, in particolare, che: - è già mancata la prova della effettiva titolarità rappresentativa della provincia nissena, contraddetta oggettivamente dal perdurante stato di latitanza "continentale" e logicamente dal riscontro dell'egemonia assunta dal gruppo palermitano facente capo al Riina, ma avvalorata da apodittica affermazione di

partecipazione alla riunione del 1° febbraio 1992;  
- ed è mancata la prova della ricevuta informazione, tanto più necessaria nell'accreditato regime di riunioni compartimentate e sostanzialmente "segretate"; - sono state avvalorate dichiarazioni collaborative, invece concretamente inattendibili negli oscuri riferimenti alle ingerenze di "mandanti occulti", seppure individuati; - si è accreditato l'illegittimo automatismo probatorio della responsabilità penale sull'assunto che "la posizione apicale di un soggetto all'interno di una cosca possa costituire, di per sè, valido elemento di riscontro per addebitare al medesimo, sotto il profilo del concorso morale, la responsabilità per qualsiasi delitto inquadrabile nell'attività criminosa del gruppo"; - sono rimasti disapplicati i principi giurisprudenziali che richiedono molteplicità convergente degli indizi, indebitamente postulati come applicati. E, con la memoria difensiva depositata, si è fornito il supporto argomentativo ulteriore connesso alla pronunzia assolutoria intervenuta in sede di merito per i fatti relativi alla strage di Via D'Amelio ed emessa in evidente applicazione del principio desumibile della sentenza "Lima" n. 793/2001 di

Handwritten signature and initials, possibly "A. R.", located at the bottom right of the page.

questa Sezione ("la verifica probatoria... dovrà estendersi al rigoroso accertamento del fatto storico della sottoposizione concreta, e non solo presuntiva e virtuale, in via preventiva del piano deliberativo omicidiario ai componenti la Commissione, avvenuta con correlativa assunzione di responsabilità personale da parte di ciascuno di essi, attraverso la delibera e l'espressione del consenso confluite nella volontà collegiale"); mentre specifici approfondimenti sono stati evidenziati dalla discussione difensiva dibattimentale sulla contraddizione della argomentata egemonia decisionale del Riina e, ciò nonostante, della confermata necessità del consenso collegiale dei componenti dei vertici associativi, sulla mancata partecipazione di affiliati della provincia nissena alle attività materiali di preparazione e di esecuzione della strage, sulla irrilevanza causale del mancato dissenso, sulla mancata indicazione degli elementi e delle modalità del ritenuto rafforzamento del proposito criminoso del Riina.

Considerandosi al riguardo che le dichiarazioni collaborative, come correttamente valutate e vagliate, confermano la dimostrazione probatoria del rappresentativo ruolo assunto dal Madonia nella

Commissione regionale, è ben evidente che il rilevante indizio a sostegno delle accuse che se ne desume è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage conseguita per via informativo-consultiva, che possano costituire la dimostrazione probatoria dell'ipotizzato concorso morale in termini di significativo rafforzamento del disegno criminoso. E ciò perché le dichiarazioni del Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992 restano generiche ed isolate, mentre i riferimenti all'utilizzazione dell'utenza cellulare in territorio siciliano, nei tempi accertati, non perdono la loro valenza neutra rispetto alla dimostrazione probatoria indiretta della responsabilità (non risultano correlati, in particolare, a contatti con utenze telefoniche utilizzate dalle persone coinvolte nella deliberazione e nell'esecuzione materiale della strage).

Per modo che, per le ragioni già diffusamente ribadite per le posizioni analoghe di altri ricorrenti, la sentenza impugnata resta annullata, essendo riservato al giudice del disposto rinvio di procedere al nuovo esame, secondo i principi ed i criteri pure già ribaditi, al fine di individuare

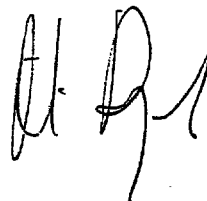


(o di escludere), dalla verifica delle risultanze processuali, gli elementi, di rilievo diretto o indiretto, dimostrativi del contestato concorso morale del Madonia.


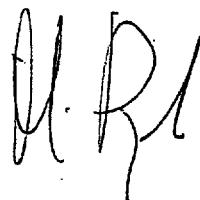
### **32 - SANTAPAOLA BENEDETTO**

La condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo è stata confermata a titolo di responsabilità per concorso morale, in conseguenza del riconosciuto ruolo di rappresentante della provincia di Catania nella Commissione regionale e, quindi, della posizione di mandante della strage e dei reati connessi. All'esito del giudizio di primo grado si era, infatti, considerato che il ruolo rappresentativo del Santapaola era stato puntualmente ricostruito e che ne era rimasto consolidato il rilevante movente criminoso a causa del pregiudizio comportato dalla condanna patita con la definizione del "maxiprocesso".

A confutazione delle doglianze dell'impugnazione si è rilevato, in particolare, che: - alla stregua di corretta valutazione degli elementi probatori e sulla base della verifica degli elementi di riscontro forniti da Leonardo Messina è risultata attendibile l'indicazione, fornita da quest'ultimo, della partecipazione del Santapaola alla riunione di Enna, tenutasi il 1° febbraio 1992; - i



riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi sull'esistenza e sulla competenza della Commissione regionale comportano svalutazione dell'assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina; - l'esito negativo del "maxiprocesso" individua la sussistenza di un valido ed effettivo movente personale; - le contrastanti dichiarazioni collaborative attengono ad aspetti marginali della ricostruzione operata, che non risulta inficiata nella sua sostanziale attendibilità; - l'elemento essenziale confermativo di consenso responsabile si desume dalla partecipazione materiale del Rampulla (attendibilmente riconosciuto, in molteplici e convergenti dichiarazioni collaborative, come affiliato alle famiglie catanesi e particolarmente legato al Santapaola, così svalutandosi anche logicamente la prospettazione di diretto contatto assunto dal Brusca e di conseguente inconsapevolezza del Santapaola del rilevante ruolo esecutivo espletato proprio dal Rampulla); - la percepita "contrarietà" dell'imputato per il disegno stragistico (compatibile con le riconosciute connotazioni caratteriali "attendiste" del suo temperamento) non rilevano ovviamente ad escludere la rilevanza del persistente sostanziale

e consapevole consenso e, quindi, i presupposti del ritenuto concorso morale.

Con ricorso, direttamente sottoscritto dall'imputato e dall'avv. Antonio Impellizzeri, si propongono, in relazione a prospettata violazione (ed a connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110- 416 bis e 422 C.P., 192-546 lett. c) C.P.P., doglianze in ordine a profili e questioni analoghi a quelli già disattesi per la posizione di Mariano Agate in materia di erronea applicazione dei criteri valutativi delle chiamate in correità, di indebita valorizzazione della emersione della Commissione regionale e della sua competenza deliberativa, di mancato rilievo dell'assorbente ruolo decisionale assunto dal Riina (confermato dalla nuova prassi delle riunioni ristrette, compartimentate e segretate), di inesistente coinvolgimento deliberativo della Commissione regionale nella strage di Capaci, di violazione dei principi di disciplina sulla associazione criminosa, sul concorso di persone nel reato, sul consenso penalmente rilevante (emergente dalla contraddittoria configurazione della supremazia decisionale del Riina e, ciò nonostante, della ipotizzabilità di contributi partecipativi

causalmente efficienti, ovvero di manifestazioni di opposizioni dissenzienti), di violazioni della disciplina di cui all'art. 116 C.P., e degli artt. 111 Cost. e 64 C.P.P. ed all'art. 62 bis C.P. Ed è così sufficiente il richiamo confermativo delle relative argomentazioni per ribadire l'infondatezza (o l'inammissibilità) delle stesse questioni sollevate ora per la posizione del Santapaola, con la precisazione che è invece destituito di fondamento anche il motivo prospettato di violazione dell'art. 116 C.P. a ragione del rilevante ruolo partecipativo che sarà riconosciuto allo stesso Santapaola e della consapevolezza piena delle modalità stragistiche del previsto disegno di eliminazione del dott. Falcone.

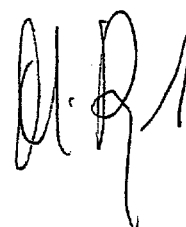
Per la specifica posizione dell'imputato, si sostiene che la colpevolezza è stata illegittimamente affermata in considerazione di contraddittorie dichiarazioni collaborative (anche per riferimento ad improbabili finalità e moventi di tipo politico), di riscontri della contrarietà manifestata per il progetto stragista, di impossibilità di riferire alla Commissione regionale la deliberazione del progetto di eliminare il dott. Falcone, di incertezza della collocazione del Rampulla nel contesto associativo


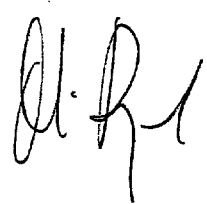

della famiglia mafiosa di Catania, di diretta iniziativa del Brusca per l'intervento del predetto "artificiere", di mancata prova del ritenuto ruolo rappresentativo del Santapaola. Ma, nei vari profili addotti, la censura denota, a parte la postulata rivalutazione di merito delle risultante probatorie già coerentemente ed esaurientemente esaminate, la complessiva infondatezza. Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata Commissione regionale, della sua competenza deliberativa e del ruolo rappresentativo esercitato dal Santapaola. La consistenza indiziaria di tale quadro già non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina, posto che l'istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese; né è inficiata dalla scelta tattica attendista del Santapaola, che, non portata alla conseguenza estrema della dissociazione per la strage di

A handwritten signature, possibly "M. R. I.", is located at the bottom right of the page. Above it is a long, thin, slightly curved vertical line.

Capaci, finisce per avvalorare logicamente una forma di adesione al progetto stragistico tanto più cosciente e razionale da parte del componente della Commissione, che ne aveva prospettato connotati di inopportunità. Ma il definitivo raccordo degli elementi indiziari della colpevolezza, già apprezzabili nei congrui riferimenti collaborativi di partecipazione del Santapaola alla riunione del 1° febbraio 1992, si rinviene nel riscontro della partecipazione del Rampulla alle fasi di preparazione e di esecuzione della strage con qualificati compiti di "artificiere" (e si tratta di partecipazione che, da un lato, rende ragione probatoria oggettiva e logica della piena adesione dell'imputato, non potendo non essere richiesta e conseguita - secondo massima di esperienza mafiosa indefettibile - senza specifico consenso del referente capo della famiglia mafiosa di appartenenza; e, dall'altro, dimostra la consapevolezza che l'eliminazione progettata del dott. Falcone sarebbe stata eseguita con utilizzazione di materiali esplosivi e con prevedibili effetti stragistici, sicchè era stata appunto richiesta la collaborazione di persona esperta e qualificata).



Risultano parimenti destituiti di fondamento i motivi aggiunti predisposti dall'avv. Roberto Afeltra, con i quali si è ribadita l'illegittima configurazione a carico del Santapaola dei presupposti del ritenuto concorso morale nella commissione dei reati contestati, essendosi invocati al riguardo i precedenti giurisprudenziali costituiti dalla sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione e, più specificamente, della sentenza assolutoria adottata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo "Borsellino ter", per quanto lo stesso mero indizio costituito dalla appartenenza alla Commissione regionale sia risultato contraddetto dalla mancata dimostrazione probatoria sia di esistenza dell'organo di vertice, sia della partecipazione del Santapaola (neppure legittimato) alla riunione indicata, oltre che dal semplice rilievo assiomatico della consapevolezza indotta dalla partecipazione alla strage dell'affiliato Rampulla (autonomamente contattato e convocato dal Brusca) e dall'esclusione del movente ipotizzato a seguito dell'assoluzione definitiva dall'omicidio del gen. Dalla Chiesa e delle precisazioni collaborative di estraneità alla "strage della circonvallazione". Né i motivi prendono consistenza

di fondatezza a ragione degli accurati approfondimenti della discussione difensiva dibattimentale (si è evidenziato, tra l'altro, che il Santapaola non è stato indagato per gli episodi della strategia stragista costituiti dagli omicidi di Ignazio Salvo e dell'on. Lima e dagli altri attentati successivi e che l'autonomia della iniziativa di coinvolgimento del Rampulla, non riferibile così al Santapaola, risulta direttamente confermata dal Brusca). Si tratta, in particolare di censure già sostanzialmente valutate (almeno in via implicita) per i profili della loro complessiva infondatezza, posto che gli estremi del rilevante concorso morale sono risultati puntualmente evidenziati nei riportati riscontri probatori delle attendibili dichiarazioni collaborative e del rilievo fondamentale del ruolo partecipativo espletato dal Rampulla, coerentemente ed incensurabilmente collocato nella sua posizione di affiliato alla famiglia mafiosa catanese, collegato e vicino al Santapaola. Non può rilevare, per ciò, che non siano emersi riscontri di coinvolgimento dell'imputato nelle vicende processuali di altri episodi della articolata strategia stragista, trattandosi ora di verificare soltanto la consistenza degli elementi probatori confermativi

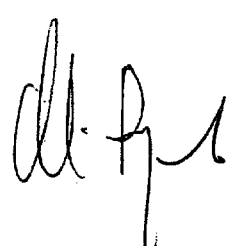



della responsabilità a titolo di concorso morale nei reati connessi alla strage di Capaci; né rileva in contrario che il Brusca abbia potuto contattare il Rampulla indipendentemente da comunicazione informativa esplicita nei confronti del Santapaola, posto che, nella vigenza della prefigurata regola fondamentale dell'esistenza di un apparato associativo mafioso, è innegabile che l'affiliato non abbia potuto svolgere l'importante ruolo partecipativo in un "delitto eccellente" all'insaputa e senza ratifica del rappresentante della provincia di appartenenza (e ciò non comporta appunto incompatibilità del prospettato iniziale contatto ricercato autonomamente dal Brusca).

E, pertanto, il gravame interposto nell'interesse del Santapaola resta complessivamente rigettato.

### **33 - GALLIANO ANTONINO**

All'imputato ("uomo d'onore" della famiglia della Noce, nipote del capo-mandamento Raffaele Ganci), incaricato, secondo le convalidate risultanze probatorie (correlate alle dirette ammissioni ed alle dichiarazioni collaborative di Calogero Ganci e del Cancemi), delle operazioni di controllo degli spostamenti dell'autovettura di servizio del dott. Falcone, è stata ridotta la pena comminata all'esito del giudizio di primo grado e così



determinata in anni diciotto e mesi undici di reclusione per effetto di dichiarata prescrizione dei reati "minori". Al Galliano è stata sempre negata la concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, in considerazione della tardività della collaborazione e della sua connessa effettiva inutilità ai fini della ricostruzione delle modalità della strage di Capaci, non rilevando per ciò che le dichiarazioni fornite denotino anche carattere di novità e comportino effetti di proficua ricostruzione di altre vicende criminose.

Col primo motivo esposto a sostegno del ricorso si sostiene che, in tal modo, è rimasta realizzata la violazione della disciplina di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, per quanto contraddittoriamente non sia stato valorizzato il riconosciuto contenuto di novità delle dichiarazioni del Galliano, non sia stata riconosciuta l'identità della situazione per l'estensione del trattamento premiale riservato a Calogero Ganci e non sia stata fornita motivazione in ordine a conseguente sussistenza di dissociazione rilevante.

E, col secondo motivo, si denunzia violazione della stessa disciplina per il profilo della "tardività" della collaborazione, indebitamente ipotizzata in

manca di termini normativi prefissati ai fini della concessione dell'attenuante negata (e si lamenta, in particolare, che non rileva che la collaborazione si sia manifestata "a dibattimento ormai esaurito" e che illegittimamente ne sia stata configurata la portata in termini di mera confessione).

Ma le censure, sostanzialmente convergenti a rappresentare violazione della disciplina di cui al citato art. 8 del D.L. n. 51/1991, risultano infondate (oltre che correlate a profili di inconsistente rilievo processuale) per i motivi già esposti a confutazione delle analoghe doglianze proposte da Salvatore Cancemi (motivi che è, per ciò, sufficiente richiamare per ribadire che al riguardo anche il ricorso del Galliano deve essere rigettato).

Va aggiunto soltanto che resta incensurabile la argomentata valutazione della Corte di merito sulla preesistenza - rispetto alla collaborazione iniziata dal ricorrente - di un quadro probatorio già preciso e definito, in base al quale si era pervenuti alla individuazione dei concorrenti nei reati, compreso appunto lo stesso Antonino Galliano. E ciò comporta proprio, in conformità degli orientamenti giurisprudenziali già


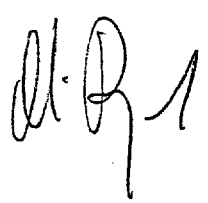
richiamati, l'esclusione della diminuzione ad effetto speciale, la cui applicazione neppure può essere invocata, nello specifico processo che interessa, in relazione ad apporti collaborativi che abbiano potuto interessare distinte vicende processuali (cass. Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1311, Settineri ed altri), tanto più considerandosi che la tardività del contributo del Galliano è stata valorizzata in negativo, non tanto in riferimento alle modalità temporali della sua manifestazione processuale, ma nel suo collegamento alla concreta inutilità rispetto al quadro probatorio già consolidatosi.

E, pertanto, il ricorso resta rigettato.

#### **F - VALUTAZIONI RIEPILOGATIVE.**

Può valere la sintesi essenziale dei passaggi rilevanti della presente decisione. E si ribadisce preliminarmente che le questioni proposte dai ricorrenti e non espressamente richiamante si intendono disattese in quanto infondate, sia perché sono risultate riconducibili alle questioni principali esaminate (nelle quali sono evidentemente comprese), sia perché sono effettivamente marginali ed irrilevanti.

E vale, per fini di indirizzo del giudice del disposto rinvio per gli effetti di cui allo

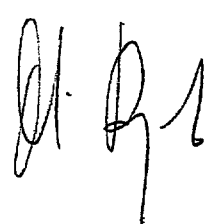
  


art. 627, 1° e 2° comma, C.P.P., considerare che l'annullamento della sentenza impugnata è fondamentalmente derivato dalla rilevata fondatezza dei motivi di ricorso, degli imputati interessati, propriamente attinenti al tema della violazione dei principi del concorso morale e della dimostrazione probatoria in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti rilevanti nei confronti di imputati capi-mandamento, assenti alle riunioni di deliberazione, ovvero detenuti, in riferimento a specifiche posizioni processuali venute in rilievo (oltre che, per altre posizioni, in considerazione dei profili di fondatezza delle censure che sono stati specificamente considerati).

Nella disamina di tutte le posizioni processuali dei ricorrenti le conclusioni della presente decisione sono rimaste ancorate, come è evidente, ai riscontri argomentativi della stessa sentenza impugnata, considerati negli aspetti che, anche per implicita logica deduzione, di tali conclusioni costituiscano il fondamento.

Sull'indicato tema principale si è considerato che:

- la valutazione resta orientata dai principi enunciati nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, riguardante l'esito giudiziario del primo episodio della complessa progressiva



seriazione di fatti criminosi, evidentemente già concatenati negli aspetti cronologici degli accadimenti;


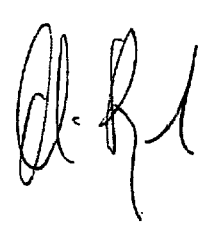
- si è pure evidenziata l'enucleazione di un progetto "stragista generale", desumibile, oltre che dalla progressione cronologica degli eventi criminosi eccezionali del 1992-1993, dalla pregnante valenza dimostrativa degli obiettivi perseguiti e dalla preordinazione delle iniziative al perseguimento di risultati di potenza associativa riaffermata e di neutralizzazione dell'azione istituzionale coordinata a fronteggiare lo sviluppo criminale di una associazione radicata, efficiente ed organizzata, quale appunto è stata inconfutabilmente riconosciuta Cosa Nostra nel suo contesto di istituzione ordinamentale di tipo criminoso;

- in tal modo la lettura della vicenda processuale specifica non è rimasta confinata nei limiti di una visione parcellizzata, di una percezione valutativa accreditata, cioè, come autosufficiente rispetto al quadro ampio dei molteplici episodi; ma è stata inserita nel contesto di più ampia disamina storico-sociologica, seppure contenuta nei profili che, consentendo di precisare l'ambito dell'indagine processuale, comportino effetti di

valutazione probatoria propriamente pertinenti sul piano della individuazione dei moventi di ordine programmatico, oltre che <sup>effetti</sup> di valenza concreta sulle posizioni specifiche degli imputati per l'episodio costituito dalla strage di Capaci;

- e ciò perché resta innegabile che le modalità oggettive della strage implicano conclusioni confermatrice dell'apporto eccezionale di uomini e di mezzi e del coinvolgimento "militare" concreto e morale della struttura associativa e che, conseguentemente, non può esserne riportata la valutazione alla considerazione di una sua portata di evento criminale riferibile - pur nelle eclatanti modalità di esecuzione - soltanto ad una determinazione individualizzata di reazione (attraverso l'eliminazione fisica della persona) all'impegno "istituzionale" di un magistrato, del quale si riteneva anche che potesse continuare efficacemente l'azione di investigazione e di prevenzione sulle attività dell'associazione mafiosa con disponibilità di osservatorio e di mezzi sempre più adeguati e qualificati;

- così resta congruamente individuato il presupposto del procedimento determinativo della strage di Capaci, organicamente funzionale alla realizzazione del più ampio progetto repressivo-

dimostrativo, occasionato, come attendibilmente  
venuto in rilievo, dall'esito negativo del  
"maxiprocesso";

- e, tuttavia, la vicenda processuale connessa alla  
strage di Capaci richiede soluzioni conformi - ai  
fini della individuazione dei rilevanti profili  
della responsabilità penale degli imputati - ai  
principi di ordine generale ed alle regole della  
valutazione probatoria, principi e regole che, in  
particolare, non possono essere pretermessi  
e disattesi con la postulata sussistenza, in  
materia di concorso morale dei capi-mandamento  
(liberi o detenuti), dei presupposti del consenso  
rafforzativo del progetto criminoso in conseguenza  
della stessa titolarità della rappresentanza  
deliberativa del mandamento (o della provincia) e  
per effetto, comunque, <sup>di presunzione</sup> di consultazione-  
informazione, demandata a Salvatore Biondino, ovvero  
realizzata (per gli imputati detenuti) dai  
sostituti e, comunque, assicurata dalla  
utilizzazione di normali canali informativi e  
dall'intervento diretto di Salvatore Riina;

- al riguardo le situazioni considerate integrano  
gli estremi rilevanti della colpevolezza, ma  
richiedono la verifica ed il raccordo degli  
elementi probatori concreti ai fini della loro



valorizzazione a fondamento della pronunzia  
*correlativa*;

- si richiede, cioè, la valutazione degli elementi (anche di rilievo indiretto e logico, ma sempre conclusivo), che, in mancanza di riscontri adeguati delle dichiarazioni collaborative in ordine a partecipazione a riunioni delle Commissioni di vertice o ad interventi significativi nelle fasi preparatoria ed esecutiva, rendano certo il quadro probatorio del coinvolgimento morale nello specifico disegno criminoso;

- di tale quadro l'individuazione di un movente specifico (correlato anche ai riscontri di un consenso rafforzativo rilevante) potrà prendere convalida decisiva per fini di affermazione della responsabilità penale degli imputati interessati, posto che quello generale indicato (di tipo preventivo-repressivo-punitivo-dimostrativo, come configurato e valido per tutti gli episodi della "strategia stragista") non risolve le questioni specificamente attinenti alla strage di Capaci, ma individua al più, in capo agli stessi imputati, un atteggiamento psicologico di condivisione tendenziale del progetto criminoso, inidoneo ad integrare gli estremi, appunto, del rilevante movente specifico (di ciò, peraltro, la stessa


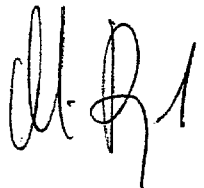
realtà processuale complessiva rende ragione, dal momento che, per i profili del concorso morale, gli stessi imputati non si sono trovati a rispondere, tutti e sempre, per gli altri episodi della "strategia");

- le linee dell'indagine valutativa demandata al giudice del disposto rinvio sono state ripetutamente anticipate nella disamina della vicenda processuale in via generale e per le posizioni specifiche; sicché è sufficiente il richiamo riepilogativo e a tali anticipazioni, ribadendosi che i principi accreditati con la sentenza impugnata sulla collegialità deliberativa e sulla effettività della informazione-consultazione inducono alle discrasie motivazionali già rappresentate (che debbono essere eliminate) e si risolvono appunto nella petizione di principio di costante concorso morale di imputati titolari di funzioni rappresentative negli organismi di vertice di Cosa Nostra.

#### **G - STATUZIONI DEFINITIVE.**

##### **1. I ricorsi rigettati e le spese processuali.**

Sono così quelli proposti nell'interesse di Giuseppe Agrigento, Leoluca Bagarella, Giovanni Battaglia, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo, Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo, Giovan

Battista Ferrante, Antonino Galliano, Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Gioacchino La Barbera, Michelangelo La Barbera, Pietro Rampulla, Salvatore Riina, Benedetto Santapaola e Troia Antonino (mentre, per la posizione di Mariano Agate, il gravame resta rigettato per le questioni diverse di quella relativa all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 116 C.P.).

Gli imputati predetti restano condannati, col vincolo solidale di legge, al pagamento delle spese processuali (ad eccezione appunto di Mariano Agate) ed alla rifusione (sempre ad eccezione dell'Agate e, per mancanza di richieste, di Giuseppe Agrigento) delle spese sostenute dalle parti civili presenti in questo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.

## 2. I ricorsi accolti.

La sentenza impugnata resta annullata (con conseguente statuizione di rinvio per nuovo esame) per le posizioni dei ricorrenti Pietro Aglieri, Salvatore Buscemi, Giuseppe Calò, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè, Antonino Geraci, Carlo Greco, Francesco Madonia, Giuseppe Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Motisi Matteo, Benedetto Spera, nonché - limitatamente

alla applicabilità dell'art. 116 C.P. ed alla correlata determinazione della pena - di Mariano Agate.

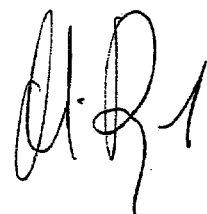
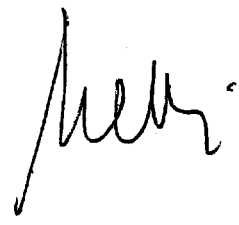
3. Il giudice del disposto rinvio.

E' la Corte di Assise di appello di Catania, individuata anche in riferimento alla previsione di cui alla tabella A allegata all'art. 7 della Legge 2 dicembre 1998, n. 420.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione,  
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Geraci Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Spera Benedetto, nonché nei confronti del solo Agate Mariano limitatamente alla applicabilità dello articolo 116 C.P. e alla correlata determinazione della pena, con rinvio alla Corte di assise di appello di Catania, per nuovo esame -

Rigetta, nel resto, il ricorso di Agate Mariano -  
Rigetta i ricorsi di Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Galliano





Antonino, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Graviano  
Filippo, Graviano Giuseppe, La Barbera Gioacchino,  
La Barbera Michelangelo, Rampulla Pietro, Riina  
Salvatore, Santapaola Benedetto e Troia Antonino;  
condanna i predetti, in solido, alle spese  
processuali nonché, ad eccezione di Agate Mariano e  
di Agrigento Giuseppe, alla rifusione delle spese  
sostenute, in questo grado del giudizio, dalle  
parti civili, che liquida, complessivamente, in  
euro 5.000,00 per le parti civili difese dall'avv.  
Alfredo Galasso, , in euro 4.000,00  
per le parti civili difese dall'avvocato Mimma  
Tamburello, in euro 4.000,00 per le parti civili  
difesa dall'avvocato Ennio Tinaglia, in euro  
3.000,00 per la parte civile difesa dall'avvocato  
Salvatore Modica e in euro 2.600,00 per la parte  
civile difesa dall'avvocato Adolfo Wolleb.

Roma, 31 maggio 2002

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Il Consigliere rel. est.

*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria

Roma, li 18 APR. 2003

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1  
Petronilla Censi



273

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*